

COMUNE DI MALAGNINO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA
DELIBERAZIONE N. 3 del 26.02.2021

CODICE: 10759 1 MALAGNINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di I^ CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **18.30** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e Provinciale, sono convocati a seduta in videoconferenza i Consiglieri comunali, così come previsto da Decreto del Sindaco n. 1 del 23.03.2020.

La presenza e l'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma skype, è stata accertata da parte del Segretario comunale.

All'appello risultano:

LOSITO DONATO	SINDACO	Presente
GERVASI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
ZINI EUGENIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
SIMONINI CESARE	CONSIGLIERE	Presente
RAMPI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
VILLA MARCO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
PREDAROLI MORENA	CONSIGLIERE	Presente
ZINI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
BERRETTA ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
SCANDOLARA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
SARZI MARTA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti n. 10

Totale assenti n. 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **Caporale dott.ssa Mariateresa** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Losito Donato**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che la Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 all'art.1, comma 738, stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019 e quindi si rende necessario procedere all'approvazione delle nuove aliquote IMU in conformità alla nuova normativa (L.160/2019);

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 30/07/2020, in cui sono previste le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni adottabili nell'applicazione dell'IMU per questo comune;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777 della legge n. 160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133, nella misura dello 0,1%, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1% con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86%, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06% o di diminuzione fino al limite dello 0,76%, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, con possibilità per il Comune di

aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato D.L.gvo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.L.gvo 07.03.2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021 e in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P. 2021-2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU come segue:

Aliquota fabbricati (compresi gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D)	10,10 per mille
Aliquota per abitazione principale SOLO per le Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, (art. 1, comma 748, Legge 160/2019)	5,80 per mille
Aliquota aree edificabili	9,10 per mille
Terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti	7,60 per mille
Aliquota prevista per gli immobili rurali strumenti (art. 1, comma 750, L. 160/2019)	1,00 per mille

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale per la successiva pubblicazione sul Portale Federalismo Fiscale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio*

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 10 del 30.07.2020 “NUOVA DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2020” con la quale erano state determinate le aliquote IMU per l’anno 2020;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1 147 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 2 contrari nelle figure dei consiglieri di minoranza (Sig. Roberto Berretta e Sig. Alessandro Scandolara) e nessun astenuto, resi nelle forme di legge in videoconferenza e accertati dal Segretario comunale, nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 1 del 23.03.2020:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2021, come segue:

Aliquota fabbricati (compresi gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D)	10,10 per mille
Aliquota per abitazione principale SOLO per le Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, (art. 1, comma 748, Legge 160/2019)	5,80 per mille
Aliquota aree edificabili	9,10 per mille
Terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti	7,60 per mille
Aliquota prevista per gli immobili rurali strumenti (art. 1, comma 750, L. 160/2019)	1,00 per mille

3. di provvedere entro il termine previsto dalla legge all’inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della L. 160/2019 al fine di rendere efficace tale provvedimento;

4.di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, il primo gennaio 2021;

5.di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

6.di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare, nelle apposite sottosezioni di primo livello denominata "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organo Politico".

- DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari nelle figure dei consiglieri di minoranza (Sig. Roberto Berretta e Sig. Alessandro Scandolara) e nessun astenuto, resi nelle forme di legge in videoconferenza e accertati dal Segretario comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Losito Donato

Il Segretario Comunale
F.to Caporale dott.ssa Mariateresa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n.267

Viene pubblicata all'albo pretorio on line (Legge 69/2009) per quindici giorni consecutivi dal **05.03.2021** al **20.03.2021** ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. n. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li **05.03.2021**

Il Segretario Comunale
F.to Caporale dott.ssa Mariateresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 267/00:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (**26.02.2021**) – art. 134, c. 3;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4.

Malagnino, li 05.03.2021

Il Segretario Comunale
Caporale dott.ssa Mariateresa

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale